

1 2 3 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

10000/141/660

ACC

10000/141/660

GAZZETTA UFFICIALE & ROYAL DECREE NO. III
APR., MAY 1944

Acc/23/1/INT

GAZZETTA UFFICIALE N° 26. 1°/5/44.

Royal DECREE N° 111 dated 4.5.44.

10000 / 141 / 660

1 8 3 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

Royal Decree No 111 dated 4.5.44.

10000 / 141 / 660

THIS FOR
CONTAINERS
APR 44
MAY 44
CATALOGUE.

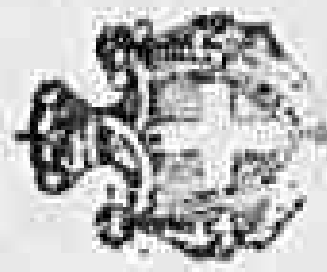
Page

Minute sheet No. 1.

Date

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA

UFFICIALE
D'ITALIA

DEL REGNO

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 21

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 22 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI
GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATODIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 100
Amministrativo	100	Amministrativo	50
Trimestrale	50	Trimestrale	25
Un fascicolo	4	Un fascicolo	2

ALLA PARTE SECONDA			
Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
Amministrativo	60	Amministrativo	120
Trimestrale	30	Trimestrale	60
Un fascicolo	4	Un fascicolo	8

Abb. annuo	L. 200
Amministrativo	100
Trimestrale	50
Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sottoscrizione titoli, obbligazioni, cartelle)

Abbonamento annuo
Un fascicolo - Prezzi vari

Nel Regno

All'Estero

Abbonamento annuo
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETI (1944) 14 aprile 1944, n. 111	
Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie.	Pag. 141
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1943	
Trattamento di missione.	Pag. 143
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 aprile 1944	
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.	Pag. 143
DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1944	
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata	Pag. 144
DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1944	
Reiscrizione del rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.	Pag. 144

LEGGI E DECRETI

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale.

Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.

Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.

Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.

Art. 3

Spetta alla giunta municipale di deliberare sulle materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della giunta e del consiglio municipale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 4

L'amministrazione di ogni provincia è composta da un presidente e da una deputazione provinciale.

Il presidente e i deputati provinciali sono nominati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 5

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 6

Spetta alla deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7

Oltre i casi previsti dal T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale, assessore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o

vinciale sono soggette ai controlli di legittimità e di merito attribuiti agli organi governativi dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

La giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

- a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;
- c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'Assise;
- e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o

minati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 5

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 6

Spetta alla deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7

Oltre i casi previsti dal T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Art. 8

La composizione, la convocazione e il funzionamento della giunta comunale e della deputazione provinciale sono regolate dalle disposizioni del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le deliberazioni del sindaco, della giunta municipale, del presidente e della deputazione provin-

tecnica e nominati con deliberazione della deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'Assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'assessore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Art. 11

In caso di scioglimento della deputazione provinciale, i membri elettivi della giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla giunta stessa su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

785 021

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{reg}}(\mathbf{w}_{\text{reg}}) &= \frac{1}{2} \|\mathbf{w}_{\text{reg}}\|_2^2 \\ \mathcal{L}_{\text{total}}(\mathbf{w}_{\text{reg}}) &= \mathcal{L}_{\text{reg}}(\mathbf{w}_{\text{reg}}) + \mathcal{L}_{\text{data}}(\mathbf{w}_{\text{reg}}) \end{aligned}$$

Alle vacanze che si verificano tra i membri eletti si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 12

Ai membri elettivi della giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Pretetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

Di concerto con il Sottosegretario di Stato per le
Finanze:

Determina:

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B troveranno applicazione per tutti i dipendenti statali che si trovino a prestare servizio, fuori della propria residenza ordinaria, presso gli uffici delle Amministrazioni centrali con decorrenza dall'8 settembre 1943.

P. M. 171, 190 décembre 1948

BATTIGLIO - JUNG

DECA DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.

Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 838;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Viato l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda. Anonima per azioni con sede in Roma.

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta:

Decreases:

Art. I

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

20

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti

Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Pretetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

★ BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione.

IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
Ritenuta la necessità di regolare il trattamento di missione per il personale statale fuori sede in servizio presso le Amministrazioni centrali;

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;

Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dell'atto costitutivo, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea della Società in relazione alla sua amministrazione.

Art. 3

Con deliberazione del Commissario, soggetta alla preventiva approvazione del Ministro delle Finanze e di quello dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, sarà costituito un comitato, le attribuzioni del quale saranno stabilite nella deliberazione anzidetta.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 5 aprile 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE del 18 marzo 1944.
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 17 giugno 1943, n. 528 che dà facoltà al Ministro per le Finanze di emettere buoni del Tesoro ordinari secondo le norme stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari da compiere nei territori dell'Italia liberata ove lo stato di guerra impedisce il rifornimento alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale dei titoli definitivi dei buoni stessi, da consegnare agli acquirenti di essi, in luogo della ricevuta provvisoria mod. 49-T.;

Decreta:

Art. 1

Le Filiali dell'Istituto di emissione operanti nei territori dell'Italia liberata sono autorizzate a compiere operazioni di sconto e di anticipazioni sui buoni del Tesoro ordinari rappresentati dalle ricevute provvisorie mod. 49-T., rilasciate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale della provincia, ai sensi dell'articolo 1041 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, agli acquirenti dei buoni medesimi.

Art. 2

Salvo per quanto è disposto col precedente articolo, le ricevute provvisorie mod. 49-T. sostitutive dei buoni del Tesoro ordinari sottoscritti nei territori dell'Italia liberata, non sono girabili.

Il rimborso dei buoni predetti al portatore o di libera disponibilità sarà eseguito alla scadenza dalla stessa Sezione di R. Tesoreria che ha emessa la ricevuta prov-

Quando invece gli intestatari delle ripetute ricevute non abbiano la libera disponibilità dei buoni da esse rappresentati non si dovrà procedere al rimborso senza alligarvi la copia dell'autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro da richiedersi in precedenza.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni del Tesoro ordinari rimborsati le suddette ricevute provvisorie mod. 49-T. che siano regolarmente quietanzate, annullate e perforate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 18 marzo 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE DEL 19 aprile 1944.
Reiscrizione del Rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. D. L. 24-7-1936, n. 1544, convertito nella legge 3-4-1937, n. 517, e relative norme di attuazione contenute nel R. D. 10-2-1937, n. 228;

Visto il D. M. 22-3-1938, col quale il ragioniere Forti Italo fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il D. M. 3-2-1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Forti perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. D. L. 20-1-1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che, in seguito all'abolizione delle leggi razziali, il rag. Forti ha diritto di essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Italo Forti fu Carlo è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con D. M. 3-2-1940.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE DEL 19 aprile 1944
Reiscrizione del Rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. D. L. 24-7-1936, n. 1544, convertito nella legge 3-4-1937, n. 517, e relative norme di attuazione contenute nel R. D. 10-2-1937, n. 228;

Visto il D. M. 22-3-1938, col quale il ragioniere Forti Italo fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il D. M. 3-2-1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Forti perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. D. L. 20-1-1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che, in seguito all'abolizione delle leggi razziali, il rag. Forti ha diritto di essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Italo Forti fu Carlo è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con D. M. 3-2-1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Salerno, 19 aprile 1944.

CASATI

M. Spadafora Linotipografia - Salerno

con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per le operazioni sui Buoni del Tesoro ordinari da compiere nei territori dell'Italia liberata ove lo stato di guerra impedisce il rifornimento alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale dei titoli definitivi dei buoni stessi, da consegnare agli acquirenti di essi, in luogo della ricevuta provvisoria mod. 49-T;

Decreta:

Art. 1

Le Filiali dell'Istituto di emissione operanti nei territori dell'Italia liberata sono autorizzate a compiere operazioni di sconte e di anticipazioni sui buoni del Tesoro ordinari rappresentati dalle ricevute provvisorie mod. 49-T, rilasciate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale della provincia, ai sensi dell'articolo 1041 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, agli acquirenti dei buoni medesimi.

Art. 2

Salvo per quanto è disposto col precedente articolo, le ricevute provvisorie mod. 49-T, sostitutive dei buoni del Tesoro ordinari sottoscritti nei territori dell'Italia liberata, non sono girabili.

Il rimborso dei buoni predetti al portatore o di libera disponibilità sarà eseguito alla scadenza dalla stessa Sezione di R. Tesoreria che ha emessa la ricevuta provvisoria mod. 49-T, contro quietanza dell'intestatario da apporsi sulla ricevuta medesima e previo accertamento della sua perfetta corrispondenza con la relativa matrice da cui venne staccata.

TESTI VITTORIO gerente

(Translation by Interior Sub-Commission, A.T.C. - 10 May 1944)

ROYAL DECREE - LAW of APRIL 4th, 1944 No. 131

Transitory Rules for the Administration of Communes and Provinces.

VITTORIO EMANUELE III

By Grace of God and by the Will of the Nation
King of Italy

Whereas Art. 13 of the Law of January 19th, 1939, No. 129;

Whereas the Unified Text of the Communal and Provincial Law approved by Royal Decree of March 3rd, 1934, No. 333;

Whereas the Royal Decree Law of October 30th, 1943, No. 2/2;

Having considered that it is necessary to issue transitory rules for the administration of Communes and Provinces while waiting to establish administrative elections;

Considering the state of emergency in consequence of the war;

After having heard the Council of the Ministers;

On the proposal of the Minister of Interior;

WE HAVE DECREED AND WE DECREE:

Art. 1

Each commune has a mayor (Sindaco) and a board of aldermen (Giunta Municipale). The mayor (Sindaco) and the aldermen (Assessori Municipali) are appointed by the Prefect.

They may be removed by the Prefect for not having complied with the duties of their office or for reasons of public order.

Against any measures of removal no appeal is allowed juridically or administratively.

Art. 2

case of

The mayor (Sindaco), in the absence or inability to appear, is substituted by the alderman, delegated as such (Assessore Delegato), who will be appointed by the decision of the mayor (Sindaco) subject to approval of the Prefect.

The mayor (Sindaco) may, moreover, entrust to the aldermen (Assessori) special duties in connection with the administration of the commune.

The mayor (Sindaco) convokes and presides over the board of aldermen (Giunta Municipale), arranging the matters to be discussed at each meeting, and executes the decisions taken by the board.

Art. 3

The board of aldermen (Giunta Municipale) is empowered to deliberate on the matters over which the Unified Text of February 4th, 1915, No. 148, as modified by R.D. of December 30th, 1923, No. 2839, established the authority of the board of aldermen (Giunta Municipale) and of the Communal Council (Consiglio Municipale), without prejudice to the provisions of special laws in force.

Art. 4

The administration of each province is composed of a President (Presidente) and a Provincial Deputation (Deputazione Provinciale).

The president (Presidente) and the provincial deputies (Deputati Provinciali)

- 2 -

are appointed by the prefect. The provisions of paragraph 3 of Art. 1 apply to them.

Art. 5

The president (presidente) may appoint a vice-president (Vice Presidente) from among the provincial deputies (Deputati provinciali), and he may entrust them with special duties in connection with the administration of the province.

The vice president (Vice Presidente) assists the president (Presidente) and substitutes for him when absent or prevented by a justified reason.

The appointment of the vice president (Vice Presidente) must be approved by the Prefect. The president (Presidente), moreover, convokes and presides over the Provincial Deputation (Deputazione provinciale) arranging the matters to be discussed at each meeting, and executes the decisions taken by the Provincial Deputation (Deputazione provinciale).

Art. 6

The Provincial Deputation (Deputazione provinciale) is empowered to deliberate on all matters over which the Unified Text of February 4th, 1915, No. 148, as modified by Royal Decree of December 30th, 1923, No. 2839, established the authority of the Provincial Deputation (Deputazione provinciale) and of the Provincial Council (Consiglio provinciale), without prejudice to the provisions of the special laws in force.

Art. 7

Besides the cases provided by the Unified Text of February 4th, 1915, No. 148, these persons cannot be appointed to the office of mayor (Sindaco), president (presidente), alderman (Assessore Comunale), provincial deputy (Deputato provinciale), or elective member (Membro Effettivo) of the Giunta Provinciale Amministrativa (G.P.A.) who come under any of the provisions of Art. 1 of the Royal Decree of December 28th, 1943, No. 29/B.

Art. 8

The composition, convocation, and functioning of the Board of Aldermen (Giunta Comunale) and of the Provincial Deputation (Deputazione provinciale) are governed by the provisions of the Unified Text of February 4th, 1915, No. 148, as modified by Royal Decree of December 30th, 1923, No. 2839.

The decisions of the mayor (Sindaco), Board of Aldermen (Giunta Municipale), President (Presidente) and of the Provincial Deputation (Deputazione provinciale) are subject to the control of legality and of importance conferred on the Organs of the Government by the provisions of the laws in effect.

Art. 9

The Provincial Administrative Board (Giunta Provinciale Amministrativa) is composed of the prefect or his deputy, who presides, of the provincial inspector (Ispettore provinciale), of the finance superintendent (Intendente di Finanza), of two councillors of the Prefecture (Consiglieri di Prefettura) appointed at the beginning of every year by the prefect, of the Chief Accountant of the Prefecture (Ragioniere Capo della Prefettura), of four regular members (Membri Effettivi) and two substitute members chosen from among persons expert in juridical, administrative and technical matters, appointed by the decision of the provincial deputation (Deputazione provinciale), subject to approval of the prefect.

The prefect and the finance superintendent (Intendente di finanza) respectively designate as substitutes, a councillor of the Prefecture (Consigliere di Prefettura), an official of the accountancy office of the Prefecture, and an official of the Provincial Office of Taxes (Intendenza).

The substitutes do not take part in the meetings of the board unless there is an insufficient number of the regular members in the respective category.

A quorum of five members is sufficient to render valid the decisions of the Giunta Provinciale Amministrativa in administrative session (in sede amministrativa). For an equality of votes, the President's vote prevails.

Art. 10.

The following persons cannot be members of the Giunta Provinciale Amministrativa:

- (a) The President, the Vice President and the members of the Provincial Deputation (Deputazione Provinciale);
- (b) The Mayors (Sindaci) and the Aldermen (Assessori) of the communes of the province;
- (c) Provincial and Communal functionaries and employees as well as accountants and those persons of public institutions of assistance and charity who receive wages or salaries.
- (d) Those persons who do not possess the required qualifications for being appointed "Assessore" in conformity to the regulations in force concerning the "Corti d'Assise" (Grand Jury).
- (e) Relatives up to the second degree of relationship, and relatives of the Provincial tax-collector and tax-receiver in the first degree while he is fulfilling the office of the "Esattoria" and of the "Ricevitoria". (Provincial Administration of Taxes).

Art. 11.

In the case of the dissolution of the Provincial Deputation (Deputazione Provinciale) the elective members of the Giunta Provinciale Amministrativa go out of office but are empowered to act until the appointment of the new members.

The elective members who without justified motive do not attend three consecutive meetings lose their office. The dismissal is resolved by the Giunta itself on the proposal of the President (Presidente) after having heard the interested persons.

The vacancies resulting among the elective members are filled by the senior substitute elective member.

When there are no substitutes left, new ones are appointed by the Deputation (Deputazione).

305

Art. 12.

To the elective members of the Giunta Provinciale Amministrativa a fee for each meeting attended by them is paid, the amount of which to be determined by Decree of the Minister of Interior.

The respective expenses are charged to the Provincial Administration.

Art. 13.

The regulations of the Unified Text of March 3rd, 1934 No. 383, and subsequent legislation at variance or incompatible with the present decree are abrogated.

The Prefects will provide for the appointment of the aldermen (Assessori Comunalì) and of the Provincial Deputies (Deputati Provinciali) within 60 days that this decree becomes effective.

The Provincial Deputations (Deputazione Provinciali) will provide, within a month after their installation in office, for the appointment of the elective members of the Giunta Provinciale Amministrativa in substitution of the members in office appointed by the Ministry.

Art. 14.

The present Decree which will become effective on the day following its publication in the "Gazzetta Ufficiale del Regno", Special Series, will be presented to the Legislative Assemblies for conversion into law.

The Minister of Interior, the proposer is authorized to present the respective bill of the Law.

We order, to whomsoever concerned, to observe this present decree and to see that it will be observed as a Law of the State.

Dated at Salerno, April 4th, 1944.

VITTORIO EMANUELE

Badoglio - Reale.

Approved:

The Lord Privy Seal (Guardasigilli): Casati.

1203
15

SERIE SPECIALE
Anno 35° - Numero 26

Conto corrente con la Poste



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA Salerno, mercoledì 10 maggio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400
semestrale	100	semestrale	200
trimestrale	50	trimestrale	100
Un fascicolo	5	Un fascicolo	5
Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »			
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200
semestrale	50	semestrale	100
trimestrale	25	trimestrale	50
Un fascicolo	5	Un fascicolo	5

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 29 aprile 1944, nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte concernente la nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della pagina 150, deve intendersi « Lombardi » anziché « Lombardo ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato

Pag. 165

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e dei locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » Pag. 170

DECRETO INTERMINISTRIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disgiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate. Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcoliche Pag. 171

er gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda
Le « Gazzette Ufficiali » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria
dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione
della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 23 della Gazzetta Ufficiale del
Regio - serie speciale - pubblicato il 29 aprile
1944, nel comunicato della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, nella parte concernente la
nomina del Sottosegretario di Stato alla Grazia
e Giustizia, al rigo 3 della seconda colonna della
pagina 150, deve intendersi « Lombardi » anzi-
chè « Lombardo ».

S O M M A R I O

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato Pag. 165

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 125.
Disposizioni provvisorie per le omissioni all'Albo
degli Appaltatori delle Imposte di Consumo Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati Pag. 166

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 126.
Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847,
sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza Pag. 167

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 125.
Autorizzazione alla Secchia Luigi Tanzi, di Mola ad
accettare un legato Pag. 167

R. DECRETO 4 maggio 1944.
Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per
costruire la nuova sede dell'Istituto Vittorio
Emanuele III. Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la
distillazione delle materie vinose Pag. 168

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di
uffici delle amministrazioni centrali e per locali adibiti
ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle
amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non
requisiti Pag. 169

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di
mare «Principe di Piemonte» Pag. 170

DECRETO INTERMINISTRIALE 10 aprile 1944.
Estensione della indennità di disagiata residenza al
personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati
in sedi disagate Pag. 170

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcoliche Pag. 171

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Scioglimento dei Comitati provinciali per la
caccia Pag. 171

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
COMUNICATO

Con decreto in data 22 aprile c. a., S. M. il Re ha
sulla proposta di S. E. il Presidente del Consiglio, in-
caricato il Ministro Segretario di Stato per gli Affari
Esteri Maresciallo d'Italia, Cavaliere Pietro Badoglio,
di reggere per interim il Ministero dell'Africa Italiana.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 123.

Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la Finanza Locale e successive modificazioni;

Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

« a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;

« b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;

« c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;

« d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG

Visto

Il Guardasigilli ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 124.
Rimpatrio dei marittimi sbarcati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;

Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;

Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corrispondenza per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 26

Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1886:

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino ad un anno dalla conclusione della pace, l'articolo 4 della legge 30 novembre 1939, n. 1886 è sostituito dal seguente:

La Commissione di cui al precedente art. 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

a) - del capo dei servizi per la finanza locale, presidente;

b) - di un funzionario del Ministero dell'Interno, di gruppo A, addetto al servizio dei Comuni, designato dal Ministro per l'Interno;

c) - di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di gruppo A, addetto ai servizi della finanza locale designato dal Ministro per le finanze;

d) - di due esperti in materia di imposte di consumo, designati in numero triplo dal Consiglio Provinciale dell'Economia della Provincia in cui ha sede il Governo, e scelti fra il personale delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo delle

provincie liberate.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative, per la sua conversione in legge.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione;

Visto il R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544;

Visto l'art. 18 della Legge 19-1-1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30-10-1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1-11-1943, n. 4/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina d'intesa con i Ministri di Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, Lavoro e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti di cui agli articoli 363 e seguenti del Codice della Navigazione, quando il porto di arruolamento non possa essere raggiunto perchè in zona occupata dal nemico o perchè le comunicazioni ordinarie non siano ancora ristabilite, l'obbligo per l'armatore di corrispondere al marittimo sbarcato le spese per l'alloggio ed il mantenimento nonchè le altre previste dall'art. 364 del Codice della Navigazione, è limitato alla corrispondenza per soli 15 giorni di una indennità pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361 del Codice della Navigazione.

Art. 2

Nel caso citato dall'art. 1 ed entro il periodo di 15 giorni dalla data dello sbarco, se il marittimo ne faccia richiesta, deve essere rimpatriato in un altro porto o località da lui indicata purchè situata in zona liberata o raggiungibile con i mezzi normali e semprechè non vi sia aumento di spese a carico del marittimo.

Art. 3

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo dell'Amministrazione finanziaria di gruppo A.

tumi pronti per l'imbarco » di cui alle leggi 11 aprile 1941, n. 267 e 7 maggio 1942, n. 600 e ad essi sarà corrisposto l'assegno alimentare previsto dalle leggi predette, sino a quando non siano cancellati dal Ruolo

Art. 4

Nel caso di perdita di nave, per naufragio, rimane a carico dell'armatore, per un periodo non superiore comunque ai 40 giorni, la speciale indennità di disoccupazione prevista dal R. decreto-legge 27-12-1925, n. 2544.

Art. 5

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comitato Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO
DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti (comunali di Assistenza).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;

Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

I membri del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale, approvata dal Prefetto, e durano in carica quattro anni. Il Comitato nomina il presidente tra i suoi membri nella sua prima riunione ».

Art. 2

Non possono essere nominati membri del Comitato per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza coloro che, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111 non possono essere nominati assessori municipali ad eccezione degli ecclesiastici e dei ministri di culto.

Art. 3

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.

Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

I nuovi comitati per l'amministrazione degli Enti Comunali di Assistenza devono essere costituiti entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 14 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 16 marzo 1944, n. 126.

Autorizzazione alla Scuola « Luigi Tanzi » di Mola ad accettare un legato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 878, col quale fu eretta in ente morale la Cassa Scolastica della Scuola Secondaria di Avviamento Professionale pareggiata — « ora Regia » — « Luigi Tanzi » di Mola e fu approvato il relativo statuto, nel quale fra gli scopi dell'ente è previsto l'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta Scuola Tanzi;

Visto l'estratto del testamento pubblico rogato, in data 14 marzo 1942, dal Dott. Brunetti Vitantonio, notaio in Mola, col quale il sig. Capriati Sebastiano fu Nicola, deceduto il 17 marzo 1942, ha legato a favore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Pro-

tee legislative per la conversione in legge, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comandato Supremo, 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;

Vista la legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è modificato come segue:

« L'Ente Comunale di Assistenza è amministrato da un comitato composto di cinque membri nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, di nove nei comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri.

fessionale « Luigi Tanzi » di Mola uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, affinché la rendita annuale fosse destinata all'acquisto di libri didattici per la biblioteca;

Vista la istanza in data 12 febbraio 1944, del Direttore della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola, presidente della Cassa Scolastica della stessa scuola, con la quale ha chiesto la autorizzazione ad accettare il predetto legato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile rustico in agro di Mola alla contrada Morticello o Finocchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo di destinare la rendita derivante dal legato medesimo all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto
Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944

Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il R. Istituto Tecnico Industriale « Vittorio Emanuele III » di Palermo è autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire un milione duecentoquattromila novecentonovantadue, il terreno edificabile di metri quadrati ottomila circa con annessi immobili, sito in Palermo e confinante a sud con la via Duca della Verdura, a nord con la via Laurana, ad est con il prolungamento della via Guido delle Colonne, ad ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 4 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di relazione alle attuali

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la
Educazione Nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La Cassa Scolastica della R. Scuola Secondaria di
Avviamento Professionale « Luigi Tanzi » di Mola
è autorizzata ad accettare il legato di uno stabile ru-
stico in agro di Mola alla contrada Morticello o Fi-
necchio di circa opere due o are 66,54, con l'obbligo
di destinare la rendita derivante dal legato medesimo
all'acquisto di libri didattici per la biblioteca della
predetta R. Scuola.

Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
civo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presen-
te decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Subotno il 16 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

CUOMO

Visto il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 4 maggio 1944
Autorizzazione ad acquistare terreno edificabile per
costruire la nuova sede dell'Istituto « Vittorio Ema-
nuele III ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione del R. Istituto Tecnico Industriale « Vitta-
rio Emanuele III » di Palermo, concernente l'acquisto
di un terreno edificabile allo scopo di costruirvi la
nuova sede dell'Istituto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943,
n. 2/B;

prolungamento della via Guido delle Colonne, ad
ovest con il prolungamento di via Pasquale Calvi, di
proprietà dei signori Amato Michele ed altri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il
presente decreto e di farlo osservare come legge
dello Stato.

Dato a Subotno, il 1 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

OMODEO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 28 aprile 1944.
Nomina del Commissario dell'Ente Nazionale per
la distillazione delle materie vinose.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 11 e seguenti della legge 10
giugno 1937, n. 1266, con i quali viene costituito
presso la Federazione Nazionale dei Consorzi per la
viticoltura l'Ente Nazionale per la distillazione delle
materie vinose;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943,
n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali
contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi
periferiche dell'Ente Nazionale per la distillazione
delle materie vinose;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Raffaele Pastore è nominato Commis-
sario dell'Ente Nazionale per la distillazione delle
materie vinose, per provvedere alla temporanea am-
ministrazione e gestione degli organi periferici del-
l'Ente, siti nel territorio liberato, fino a quando gli
organi di amministrazione dell'Ente non potranno
esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione previsti dagli artt. 11 e seguenti della legge 10 giugno 1937, n. 1266, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi della legge stessa, spettano al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente, nonché ai Comitati dei Consorzi per la viticoltura, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 novembre 1943, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

NAPOLI, 28 aprile 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.
Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e per i locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e per i locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire le agevolazioni per funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

zioni, per i locali adibiti ad uso di alloggio del personale delle Amministrazioni Centrali, che ha la sua residenza ordinaria fuori dell'attuale sede dei propri uffici, è stabilita nella misura indicata nell'annessa tabella A.

Art. 3

Al personale delle Amministrazioni Centrali che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo e fruisca di alloggio non richiesto è concesso, a carico delle rispettive Amministrazioni, il rimborso del canone di affitto da esso corrisposto nelle misure indicate nell'annessa tabella B.

Art. 4

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, vistata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

NAPOLI, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 aprile 1944.

Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali e per locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle amministrazioni stesse che fruiscono di alloggi non requisiti.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Testo Unico per la disciplina delle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto, 1940, n. 1741;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117;

Ritenuta la opportunità di determinare la misura delle indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali e per locali adibiti ad uso di alloggio dei funzionari ed impiegati delle dette Amministrazioni e di stabilire le agevolazioni per funzionari ed impiegati delle stesse Amministrazioni che fruiscono di alloggi non requisiti;

Decreta:

Art. 1

L'indennità mensile di requisizione dovuta dallo Stato per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali è fissata da ciascuna Amministrazione, sentito il parere del Ministero delle Finanze. Servizi tecnici erariali, in base alle misure massime indicate nella annessa tabella A, e tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 57 del Testo Unico sulle requisizioni, approvato con R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 2

L'indennità mensile di requisizione, dovuta dallo Stato ed a carico delle rispettive Amministra-

Il trattamento di cui agli articoli 2 e 3 è cumulabile con la indennità di missione ed è liquidato a favore degli aventi diritto, in base ai criteri relativi alle somministrazioni di alloggi risultanti dalla tabella C allegata al R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374 su presentazione di una istanza in carta semplice, corredata dei documenti giustificativi, costituiti nel caso di cui all'art. 2 da una dichiarazione del dipendente statale, visitata dal capo dell'ufficio, dalla quale risultino i dati della requisizione e la durata della occupazione, e nel caso di cui all'articolo 4, dalla quietanza del locatore.

La istanza ed i documenti giustificativi devono presentarsi alla Amministrazione alla quale appartiene il dipendente statale che ha fruito dell'alloggio.

Qualora l'alloggio sia stato fruito per un periodo inferiore ad un mese, il relativo indennizzo verrà ragguagliato al numero dei giorni della effettiva occupazione.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dal 1 gennaio 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 30 aprile 1944.

BADOGLIO

Tabella A

Indennità mensile di requisizione, comprensiva di ogni somministrazione, dovuta per i locali adibiti ad uso di uffici delle Amministrazioni Centrali o ad uso di alloggio del relativo personale.

- 1) - Appartamenti vuoti completi
 — con impianti bagno e riscald. L. 130
 — con impianto bagno e senza impianto riscaldamento L. 115 a vano
 — senza imp. bagno e riscald. L. 100 a vano
 2) - Appartamenti mobiliati completi
 — con impianti bagno e riscald. L. 200 a vano

- con impianto bagno e senza impianto riscaldamento . . . L. 180 a vano
— senza imp. bagno e riscald. L. 160 a vano
3) - Camere mobiliate isolate

a) - Appartamenti forniti di impianti bagno e riscaldamento

- camera con un letto . . . L. 450
— camera con due letti . . . » 575
— camera con tre letti . . . » 700

b) - Appartamenti con impianto bagno e senza impianto riscaldamento

- camera con un letto . . . L. 350
— camera con due letti . . . » 475
— camera con tre letti . . . » 600

c) - Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento

- camera con un letto . . . L. 275
— camera con due letti . . . » 390
— camera con tre letti . . . » 500

IL CAPO DEL GOVERNO

BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non re-
quisito

- 1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
- 2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
- 3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO

BADOGLIO

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, modificato col R. decreto 1 novembre 1928, che approva lo statuto dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte »;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere all'amministrazione dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », nel territorio liberato;

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1° novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Silvestro, 5 maggio 1944.

— camera con un letto	L. 350
— camera con due letti	» 475
— camera con tre letti	» 600

c) - Appartamenti senza impianti bagno e riscaldamento

— camera con un letto	L. 275
— camera con due letti	» 390
— camera con tre letti	» 500

IL CAPO DEL GOVERNO

BADOGLIO

Tabella B

Quota mensile di rimborso al personale delle Amministrazioni Centrali per spese alloggio non re-
quisito

- 1) Personale di gruppo A, dei gradi VI e superiori e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti della ind. di missione L. 450
- 2) Personale di gruppo A, dei gradi XI al VII e di gruppo B di qualunque grado e personale estraneo all'Amministrazione, equiparato agli effetti dell'indennità di missione . . . L. 350
- 3) Personale di gruppo C, personale subalterno, personale non di ruolo, ecc. . . L. 275

IL CAPO DEL GOVERNO

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 maggio 1944.
Nomina del Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte ».

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 13 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, col quale l'Istituto della gente di mare « Principe di Piemonte » viene riconosciuto quale ente morale;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1003, che approva il regolamento per l'amministrazione, contabilità e vigilanza degli Istituti Nazionali per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

tuto per la gente di mare « Principe di Piemonte » nel territorio liberato:

Decreta:

Art. 1

L'Ammiraglio di divisione in ausiliaria Guido Calleri di Sala è nominato Commissario dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte » per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione dell'Ente nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione previsti dall'art. 5 dello statuto, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2144, e modificato con R. decreto 1^o novembre 1928, esercitandovi tutti i poteri che ai sensi dello statuto medesimo spettano agli organi stessi, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e ad ogni altro che possa essere allo stesso affidato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

SALERNO, 5 maggio 1944

BADOGLIO

DEC. INTERMINISTRIALE 19 aprile 1944.
Estensione della indennità di disgiunta residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia di concerto

CON IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che approva il testo dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio

1941, che attribuisce ai magistrati addetti a talune sedi giudiziarie, dichiarate di disagiata residenza, un ulteriore premio di operosità;

Ritenuta la necessità di estendere la predetta indennità speciale di disagiata residenza ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto ministeriale 3 febbraio 1941, determinandone la misura per i gradi non contemplati nel suindicato decreto Ministeriale; e di concedere uno speciale premio di operosità al personale di cancelleria, di segreteria e subalterno dei predetti uffici;

Decreta:

Art. 1

Ai magistrati degli uffici giudiziari temporaneamente trasferiti, anche per sfollamento, in località della Sardegna dichiarate sedi giudiziarie disagiate e indicate nella tabella annessa al decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, è dovuta, con decorrenza dal giorno del trasferimento degli uffici e per tutto il tempo di permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

4° — Consiglieri o Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;

subalterno appartenenti agli uffici sopramenzionati è dovuto, per il periodo anzidetto, un speciale premio di operosità, nella misura di lire 1800 annue lorde.

Fatto a Salerno, il 19 aprile 1944.

CASATI - JUNG

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.
Sblocco delle profumerie alcooliche.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, sul divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcoolici e l'istituzione di un diritto era riale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto sul Mare, il 3 maggio 1944.

permanenza degli stessi nella sede disagiata, la indennità speciale di disagiata residenza di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1941, nella seguente misura:

Grado 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello L. 7000 lorde annue;

4° — Consiglieri o Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale di Sezione di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re, L. 6000 lorde annue;

5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello — Primi Pretori — L. 6000 lorde annue;

6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori, L. 4000 lorde annue;

8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re e Pretori L. 4000 lorde annue;

9° — Aggiunti giudiziari, L. 2000 lorde annue.

Art. 2

Ai cancellieri e segretari giudiziari, agli aiutanti di cancelleria e segreteria, ufficiali giudiziari e personale

divieto della fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, concernente lo sblocco degli alcool e l'istituzione di un diritto era riale.

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni concernenti il divieto di fabbricazione e vendita delle profumerie alcooliche di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1942.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vittorio Soli Mauro, 21 maggio 1944.

IL MINISTRO

DI NAPOLI

203

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944.

Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia.

IL MINISTRO

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 82 del T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto-legge 5 giugno 1939, n. 1016;

Considerate le difficoltà di convocare, da parte dei presidenti, i componenti dei Comitati Provinciali della Caccia, secondo quanto previsto all'art. 82 del precitato T. U.;

Decreta:

Art. 1

I Comitati Provinciali della Caccia sono sciolti.

Art. 2

In ciascuna Provincia il Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, assumerà le funzioni di Commissario straordinario del Comitato Provinciale della Caccia, e dovrà provvedere all'adempimento dei compiti previsti dall'art. 83 del T. U. sopracitato.

TESTI VITTORIO *gerente*

Disposizioni e Comunicati del Governo

Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C. Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla

Art. 3

Ogni altra disposizione vigente in materia è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 3 maggio 1944.

IL MINISTRO

GULLO

M. Spedafora Linotipografia - Salerno

Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In Data 8 maggio 1944.

M. S. LUSH

GENERALE DI BRIGATA

Commissario Esecutivo

per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 4 aprile 1944, n. 111
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 aprile 1944.

Norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle provincie.

1866